

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA – ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

La presente legge intende riordinare, anche alla luce di recenti direttive europee, il settore della profilassi, produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali, andando ad abrogare la l.r. 3/1998 e la l.r. 31/2001, che precedentemente regolavano la materia.

Per essa, i soggetti che intendono esercitare attività di produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali devono essere in possesso di apposita autorizzazione regionale, per il cui rilascio la Regione stabilisce procedure e requisiti.

L'autorizzazione è titolo per l'iscrizione al Registro regionale produttori, cui consegue il rispetto di una serie di obblighi, come ad esempio evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali e prodotti vegetali infetti, consentire ai soggetti incaricati di eseguire i controlli necessari, controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture.

Mentre la commercializzazione diretta del produttore è soggetta ad obbligo di autorizzazione, chi invece produce piante e relativi materiali di propagazione, escluse le sementi, per l'esclusivo impiego a fini produttivi all'interno della propria azienda, può limitarsi a presentare apposita dichiarazione di attestazione alla struttura sanitaria regionale. Nemmeno a tale obbligo è soggetto chi produce piccoli quantitativi di vegetali.

Alla "struttura fitosanitaria regionale" competono le funzioni in materia di tutela fitosanitaria, quali il rilascio dell'autorizzazione e alla tenuta del registro, l'applicazione sul territorio regionale della relativa normativa, compresi i controlli e la vigilanza attraverso gli "ispettori fitosanitari" e i "soggetti accertatori"; l'esecuzione di analisi scientifiche, l'istituzione di quarantene e di "zone fitosanitarie tutelate", la definizione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria.

È prevista l'istituzione della "certificazione del materiale di propagazione vegetale", riguardante il controllo volontario genetico e sanitario per singole specie, individuate dalla struttura sanitaria regionale, interessanti il settore vivaistico.

Dopo aver stabilito sanzioni amministrative pecuniarie, nonchè ipotesi di sospensione e di revoca dell'autorizzazione, la legge istituisce, in attuazione della direttiva comunitaria 2002/89, la tassa fitosanitaria regionale sull'importazione di materiale vegetali, tassa dovuta dall'importatore.